

Art. 34  
(*Abrogazioni*)

1. Sono abrogati:
- la l.r. 5 giugno 1988, n. 18;
  - l'articolo 11 della l.r. 2 settembre 1997, n. 55;
  - la l.r. 26 maggio 1998, n. 14;
  - la l.r. 7 giugno 1999, n. 18;
  - la l.r. 17 dicembre 1999, n. 34;
  - l'articolo 6 della l.r. 6 novembre 2002, n. 23;
  - l'articolo 25 della l.r. 28 dicembre 2000, n. 30.
2. Sono abrogate le disposizioni della l.r. 22 luglio 1997, n. 44 incompatibili con la presente legge.

Art. 35  
(*Disposizioni finanziarie*)

1. A partire dall'anno 2006, la legge finanziaria di ciascun anno stabilisce l'entità delle spese di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b).

1 bis. Al finanziamento del fondo di cui all'articolo 6 concorrono i proventi di cui all'articolo 6 bis.

1 ter. I proventi di cui al comma 1 bis sono iscritti a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nell'ambito dell'UPB 40501 dello stato di previsione dell'entrata.

2. Le somme occorrenti per l'impiego e il pagamento delle spese autorizzate a partire dall'anno 2006 sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base 42603 (Edilizia residenziale - corrente) e 42604 (Edilizia residenziale - investimento) del bilancio per l'anno 2006.

Art. 36  
(*Dichiarazione d'urgenza*)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**Legge regionale 27/12/2018, n. 50 concernente :**

*Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali e sanitarie.*

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale  
*ha approvato.*

Il Presidente della Giunta regionale  
*promulga,*

la seguente legge regionale :

**Art. 1**  
(*Modifica della l.r. 19/2012*)

- Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2012, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del servizio sanitario regionale"), come già modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017), le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2019".

**Art. 2**  
(*Modifiche della l.r. 21/2016*)

- Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati), dopo le parole: "continuano ad applicarsi" sono inserite le seguenti: " , salvo quanto previsto al comma 1 bis, ”.
- Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 21/2016, è aggiunto il seguente:
 

“1 bis. Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la capacità massima dei Centri socio-educativi-riabilitativi diurni a valenza socio-assistenziale e di quelli a valenza socio-sanitaria è, rispettivamente, pari a 10 e 15 utenti.”.

**Art. 3***(Modifica alla Tabella C della l.r. 43/2018)*

1. Alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 8 “Cooperazione e associazionismo” della Tabella C “Autorizzazioni di spesa” della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 43 (Assestamento del bilancio di previsione 2018/2020), le parole del primo rigo “per le attività di supporto alla Regione Marche di cui alla L.R. 15/2012 - art. 9, comma 2” sono sostituite dalle parole: “quale centro di promozione all’azione di volontariato”.

**Art. 4***(Invarianza finanziaria)*

1. Dall’applicazione delle disposizioni di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All’attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

**Art. 5***(Dichiarazione d’urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

*La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.*

Ancona, 27/12/2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
Luca Ceriscioli

---

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA

LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

**NOTE****Nota all’art. 1, comma 1**

Il testo vigente dell’articolo 2 della l.r. 4 giugno 2012, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 - Riorganizzazione del servizio sanitario regionale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Articolo 2 (*Norma transitoria*) - 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 6, della l.r. n. 13/2003, restano ferme fino al **31 dicembre 2019** le delimitazioni degli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), già istituiti alla data di entrata in vigore della legge regionale 1° agosto 2011, n. 17 (Ulteriori modifiche della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17) e ricadenti all'interno di più aree vaste.”

**Nota all’art. 2, commi 1 e 2**

Il testo vigente dell’articolo 25 della l.r. 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 25 (*Norma transitoria*) - 1. Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), continuano ad applicarsi **salvo quanto previsto al comma 1 bis**, le disposizioni contenute nel Reg. reg. 8 marzo 2004, n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), e nella Delib.G.R. 24 ottobre 2000, n. 2200 e sono prorogati i termini per l'adeguamento ai requisiti

minimi strutturali ed organizzativi previsti dalle medesime disposizioni.

**1 bis. Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la capacità massima dei Centri socio-educativi-riabilitativi diurni a valenza socio-assistenziale e di quelli a valenza socio-sanitaria è, rispettivamente, pari a 10 e 15 utenti.”**

#### NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Talè del 5 dicembre 2018, n. 254;
- Proposta della IV Commissione permanente nella seduta del 18 dicembre 2018;
- Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali del 17 dicembre 2018;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 20 dicembre 2018, n. 118.

### DECRETI DEI DIRIGENTI REGIONALI

DIPARTIMENTO PER LE  
POLITICHE INTEGRATE DI  
SICUREZZA E PER LA  
PROTEZIONE CIVILE

#### Decreto del Vice Commissario Delegato per gli Interventi di Ricostruzione Post Sisma 2016, n. 53 del 21/12/2018

*Ord CSR 25/2017-Criteri perimetrazione centri e nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016. Approvazione atto perimetrazione nucleo storico del Comune di Sefro, Località SORTI - BUTINO.*

#### Decreto del Vice Commissario Delegato per gli Interventi di Ricostruzione Post Sisma 2016, n. 54 del 21/12/2018

*Ord CS. 25/2017-Criteri perimetrazione centri e nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016. Approvazione atto perimetrazione nucleo storico del Comune di Sefro, Località SORTI CERRETO.*

#### SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITÀ

#### Decreto del Dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Integrità, n. 199 del 19/12/2018

*Legge regionale 5 agosto 1996 n. 34 s.m.i. articolo 3, c. 4; Statuto Fondazione Marche Cultura, artt. 11 e 17. Nomina del revisore dei Conti. Avviso per la presentazione di candidature.*

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di dare avviso che da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge regionale n. 34/1996 relativa a "Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione", dovrà essere effettuata la seguente nomina:

#### NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DELLA FONDAZIONE MARCHE CULTURA

Normativa di riferimento:

legge regionale n. 34/1996 s.m.i., articolo 3, comma 4;

statuto della Fondazione Marche Cultura, artt. 11 e 17;

Durata in carica:

tre anni;

Requisiti:

possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti ed

iscrizione nell'apposito registro dei revisori contabili

Compensi:

€ 2.550,00 annui;

Soggetti abilitati a presentare le candidature:

Consiglieri regionali e gruppi consiliari, ordini professionali, enti e associazioni operanti nel settore interessato.

Data entro cui presentare le candidature:

Entro 20 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente decreto. Data entro cui provvedere alla nomina: